

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2017, n. 1443

Personale preposto alle attività di informazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con L.R. n. 14/1987 la Regione Puglia ha disciplinato il servizio stampa ed ha stabilito che l'attività di informazione si realizza sia con iniziative assunte direttamente (agenzia di informazione, edizione, ecc.), sia con l'utilizzazione di appositi spazi di terzi (testi giornalistici, immagini e filmati in quotidiani, periodici e programmi radiofonici e televisivi, ecc.);

Considerato che la menzionata L.R. n. 14/1987 stabilisce che:

- le attività di informazione sono di competenza esclusiva del servizio stampa, nel quale sono impegnati giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti all'Ordine professionale di cui alla Legge n. 69/1963;
- il giornalista responsabile del servizio stampa della Regione risponde del suo operato e dell'attività della struttura alla Giunta;
- alla struttura servizio stampa della Giunta sono addetti, oltre al responsabile, tre giornalisti e che ad essi si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria;
- i dipendenti impegnati nel servizio stampa sono considerati automaticamente dimissionari del ruolo regionale;
- l'addetto stampa del Presidente ha propria autonoma disciplina;

Tenuto conto che, successivamente, è intervenuta la Legge n. 150/2000 recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" con cui sono state disciplinate organicamente le attività di informazione e di comunicazione istituzionale, interna ed esterna, delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che la menzionata Legge n. 150/2000 stabilisce che:

- le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico e strutture analoghe, riconoscendo comunque ad ogni amministrazione la facoltà di definire, nell'ambito del proprio ordinamento interno, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione, nonché il relativo coordinamento, e confermando, in sede di prima applicazione, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge;
- le amministrazioni possono dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa e il cui personale è costituito da iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, già dipendenti dell'amministrazione o provenienti da altra amministrazione in posizione di comando o fuori ruolo, oppure esterni alla pubblica amministrazione, in possesso dei necessari titoli professionali;
- negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;

Considerato che il processo di attuazione della Legge n. 150/2000 ha preso avvio con il Regolamento approvato con D.P.R. n. 422/2001 ed ha avuto seguito con la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 07/02/2002 nella quale, oltre a stabilire alcuni adempimenti, si sollecita l'evidenziato negoziato con le organizzazioni sindacali di categoria, ancorché sterilizzato, all'attualità, dalle norme di finanza pubblica che, previa revisione dei Comparti, hanno determinato il blocco della contrattazione collettiva e conferito forza giuridica interinale agli accordi tra le singole parti;

Rilevato che, nel frattempo, la Regione Puglia, già con Regolamento n. 2 del 05/12/2000 e, successivamente, con Regolamento n. 7 del 18/07/2003, nel costituito Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, ha assegnato, tra le altre, attribuzioni in materia di comunicazione istituzionale;

Visto, inoltre, che il CCNL 31/03/1999 relativo al personale del Comparto "Regioni-Autonomie Locali", ha revisionato il sistema di classificazione in quattro categorie (A-B-C-D), ha stabilito le relative declaratorie e, per il personale di categoria D, ha individuato, tra gli altri, il profilo di giornalista;

Considerato che la successione di plurime disposizioni del legislatore nazionale e regionale, di regolamenti, prassi, provvedimenti amministrativi ed atti di natura negoziale, stratificatisi nel tempo, nelle more della conclusione della prossima sessione di contrattazione collettiva che dovrebbe disciplinare la speciale area di cui trattasi, richiede, in attuazione della L. 150/2000, di aggiornare e meglio definire:

- la struttura preposta alle attività di informazione, ferma restando l'allocazione all'interno del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed il contingente di personale stabilito dall'art. 7, comma 2, della L.R. n. 14/1987 all'interno della dotazione organica regionale, tenuto conto delle vigenti norme sul contenimento della spesa del personale;
- la specificità del rapporto di lavoro giornalistico, lo stato giuridico e le mansioni, cui corrisponde il relativo trattamento economico stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, fino a che non intervenga apposita disciplina contrattuale collettiva, ferma restando la par condicio con i dipendenti del comparto con i quali è comune e condivisa ogni altra diversa disciplina normativa ed economica;
- le modalità applicative del CNLG, ivi comprese le qualifiche e mansioni giornalistiche, le corrispondenti modalità di assegnazione e copertura dei relativi posti stabiliti nella apposita struttura organizzativa secondo le procedure selettive previste per legge e contratto;
- le clausole di specificità del contratto individuale di lavoro giornalistico e la disciplina delle future assunzioni;
- il trattamento del personale giornalistico in caso di assegnazione a diversa funzione; - il regime delle incompatibilità; - la disciplina, le competenze e le relazioni con le Agenzie di stampa/comunicazione;

Considerato, altresì, che la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali come stabilite dalla L.R. n. 14/1987 e per assolvere al "dovere informativo", svolge in proprio attività continuativa di informazione e, per proprio conto e a proprie spese, di pubblicazione delle connesse opere di editoria, anche elettronica e multimediale, non a carattere commerciale;

Ritenuto, a tal proposito, in base alla disciplina innanzi richiamata, conferire al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale mandato di predisporre, secondo quanto riportato nel presente provvedimento, gli strumenti normativi e provvedimentali idonei a disciplinare e definire compiutamente il rapporto di lavoro giornalistico nella struttura competente della Giunta regionale, avviando, nel contempo, le necessarie procedure di confronto essenzialmente previste al Titolo II del CCNL 01/04/1999 ovvero le procedure di concertazione con le rappresentanze sindacali di categoria;

Visti gli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165/2001 ("*Testo Unico sul Pubblico Impiego*") che dettano le norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici delle amministrazioni pubbliche, sul relativo rapporto di lavoro e sull'attribuzione di trattamenti economici;

Vista la Legge n. 47 del 08/02/1948 recante "*Disposizioni sulla stampa*";

Vista la Legge n. 69 del 03/02/1963 recante "*Ordinamento della professione di giornalista*";

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a-k della L.R. n. 7/97.

Copertura finanziaria ai sensi del d. lgs n 118/2001 e smi e della l.r. n 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTA la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo e confermata dal Capo di Gabinetto;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, qui richiamato per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. aggiornare, nelle more della conclusione della prossima sessione di contrattazione collettiva che dovrebbe disciplinare la speciale area del rapporto di lavoro giornalistico, e definire compiutamente:
 - la struttura preposta alle attività di informazione della Giunta Regionale, ferma restando l'allocazione all'interno del Gabinetto del Presidente ed il contingente di personale stabilito dall'art. 7, comma 2, della L.R. n. 14/1987 nella apposita struttura organizzativa, tenuto conto delle vigenti norme sul contenimento della spesa del personale;
 - la specificità del rapporto di lavoro giornalistico, lo stato giuridico e le mansioni, cui corrisponde il relativo trattamento economico stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), fino a che non intervenga apposita disciplina contrattuale collettiva, ferma restando la par condicio con i dipendenti del comparto con i quali è comune e condivisa ogni altra diversa disciplina normativa ed economica;
 - le modalità applicative del CNLG, ivi comprese le qualifiche e mansioni giornalistiche, le corrispondenti modalità di assegnazione e copertura dei relativi posti stabiliti nella dotazione organica secondo le procedure selettive previste per legge e contratto;
 - le clausole di specificità del contratto individuale di lavoro giornalistico e la disciplina delle future assunzioni;
 - il trattamento del personale giornalistico in caso di assegnazione a diversa funzione; - il regime delle incompatibilità;
 - la disciplina, le competenze e le relazioni con le Agenzie di stampa/comunicazione;
2. dare atto che l'ufficio stampa della Giunta Regionale è organizzato ed opera come redazione giornalistica, in conformità a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, attenendosi a direttive del Capo di Gabinetto;
3. conferire mandato al Capo di Gabinetto di predisporre, secondo quanto riportato nel presente provvedimento, gli strumenti normativi e provvedimentali idonei a disciplinare e definire compiutamente il rapporto di lavoro giornalistico nella struttura competente della Giunta regionale, avviando, nel contempo, le necessarie procedure di confronto essenzialmente previste al Titolo II del CCNL 01/04/1999 ovvero le procedure di concertazione con le rappresentanze sindacali di categoria;
4. confermare la struttura dell'ufficio stampa della Giunta regionale composta da un responsabile e da tre giornalisti, le cui relative qualifiche e mansioni saranno determinate all'esito delle menzionate procedure di concertazione;
5. dare atto che le attività connesse alla gestione delle risorse umane dell'ufficio stampa della Giunta regionale saranno svolte dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente;
6. provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano